



Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

Art. 1 Disposizioni generali
(art. 71 LStrI)

¹ La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale² oppure dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927³ (espulsione giudiziaria).

² Nell'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e b, la SEM può collaborare con l'Agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen (Agenzia).

Art. 15b Competenze

¹ Nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio, la SEM è responsabile della cooperazione operativa con l'Agenzia. In questo contesto consulta e informa l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e adempie segnatamente i compiti seguenti:

- a. è il servizio nazionale di coordinamento per la partecipazione della Svizzera agli interventi internazionali di rimpatrio;

RS

- 1 RS 142.281
- 2 RS 311.0
- 3 RS 321.0

- b. è competente per l'attuazione delle decisioni del consiglio d'amministrazione o del direttore esecutivo dell'Agenzia riguardanti il rimpatrio.

² La SEM può concludere con l'Agenzia convenzioni di sovvenzione di portata limitata o altre convenzioni di portata limitata in vista:

- a. del distacco di personale svizzero, in particolare di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia;
- b. dello svolgimento di voli internazionali nei Paesi d'origine o provenienza degli stranieri.

Art. 15b^{bis} Impieghi all'estero

¹ In previsione dell'impiego di personale svizzero all'estero la SEM, d'intesa con i Cantoni e con le organizzazioni che mettono a disposizione gli osservatori del rimpatrio forzato, garantisce che sia disponibile il personale necessario.

² Il personale necessario è composto segnatamente da specialisti in materia di rimpatrio della SEM, agenti di scorta di polizia dei Cantoni od osservatori del rimpatrio forzato.

³ Ad eccezione degli osservatori del rimpatrio forzato, il personale di cui al capoverso 2 è messo a disposizione per distacchi a lungo termine o impieghi di breve durata secondo gli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2019/1896⁴.

⁴ La SEM può respingere una domanda di distacco di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia nei casi previsti dall'articolo 51 paragrafo 3 e dall'articolo 57 paragrafo 9 del regolamento (UE) 2019/1896⁵.

Art. 15c cpv. 1

¹ La SEM dispone di un pool di collaboratori composto da specialisti in materia di rimpatrio formati e perfezionati da l'Agenzia per partecipare agli interventi internazionali di rimpatrio in virtù dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2019/1896⁶.

Art. 15d Agenti di scorta di polizia dei Cantoni

¹ I Cantoni, previa intesa con la SEM, mettono a disposizione agenti di scorta di polizia per gli interventi internazionali di rimpatrio.

² Le modalità di distacco degli agenti di scorta di polizia sono disciplinate mediante accordi individuali tra queste persone e i Cantoni responsabili per loro.

⁴ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15b^{bis} cpv. 3.

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15b^{bis} cpv. 3.

^{2bis} Il personale distaccato è formato e perfezionato dall'Agenzia per i propri interventi internazionali di rimpatrio secondo l'articolo 62 del regolamento (UE) 2019/1896⁷.

³ Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni per impieghi di breve durata, la Confederazione versa un'indennità forfettaria giornaliera di 600 franchi per l'intera durata dell'impiego.

⁴ Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni per distacchi a lungo termine, la Confederazione versa un'indennità forfettaria giornaliera di 600 franchi per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato.

⁵ Con gli importi forfettari di cui ai capoversi 3 e 4 si considerano compensati tutti i costi indennizzabili secondo l'articolo 71a capoverso 1 LStrI per gli interventi internazionali di rimpatrio dei Cantoni.

⁶ Oltre agli importi forfettari di cui ai capoversi 3 e 4, per distacchi a lungo termine e impieghi di breve durata l'Agenzia rimborsa i costi per il personale distaccato in virtù dell'articolo 45 e all'articolo 56 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1896⁸.

Art. 15e cpv. 1 e 2

¹ La SEM incarica organizzazioni che mettono a disposizione osservatori del rimpatrio forzato. Queste ultime distaccano persone per sorvegliare gli interventi internazionali di rimpatrio.

² L'Agenzia stabilisce i compiti degli osservatori del rimpatrio forzato ed è responsabile per la loro formazione e il loro perfezionamento ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2019/1896⁹.

Art. 15ebis Coordinamento degli interventi internazionali di rimpatrio

¹ La SEM coordina l'impiego di personale svizzero nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio. Contestualmente al coordinamento informa l'UDSC in merito al personale messo a disposizione conformemente agli articoli 15c–15e.

² La SEM comunica all'Agenzia le informazioni riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio conformemente all'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del ...¹⁰ sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC).

Art. 15e^{ter} cpv. 1, 5, 5bis, 6 e 7

¹ In vista dell'intervento di personale estero in Svizzera la SEM presenta all'Agenzia una domanda di distaccamento di squadre d'intervento oppure può approvare una corrispondente domanda dell'Agenzia. La SEM partecipa all'elaborazione del piano operativo

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15bbis cpv. 3.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15bbis cpv. 3.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15bbis cpv. 3.

¹⁰ RS 631.062

⁵ Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d'origine. Per quanto concerne il rapporto di lavoro e le norme disciplinari, il personale dell'Agenzia soggiace alle disposizioni dell'Agenzia.

^{5bis} In caso di violazioni del piano operativo da parte del personale estero nel quadro dell'impiego, la SEM può riferire all'Agenzia. Ciò vale anche in caso di violazioni del piano operativo connesse ai diritti fondamentali.

⁶ La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera conformemente alla legge del 14 marzo 1958¹¹ sulla responsabilità. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, la Confederazione può esigere dallo Stato d'origine o dall'Agenzia il risarcimento degli importi versati.

⁷ Il personale estero che commette un reato durante un impiego in Svizzera soggiace al Codice penale¹².

Art. 15^equater Sistema d'informazione e protezione dei dati per il personale estero in Svizzera

Il personale estero dispone degli stessi diritti d'accesso al sistema d'informazione per lo svolgimento del rimpatrio di cui godono i collaboratori della SEM impiegati per i compiti corrispondenti conformemente all'articolo 109h lettera a LStrI, sempreché ciò sia richiesto dai suoi compiti. L'accesso al sistema d'informazione può avvenire soltanto sotto la direzione del personale svizzero. La SEM provvede affinché il personale estero osservi le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica.

Art. 15^equinquies Modalità di impiego del personale svizzero all'estero

Per il personale svizzero della SEM all'estero si applicano per analogia le disposizioni della sezione 3 dell'OCISC.

Art. 26b cpv. 1 lett. a e b

¹ La decisione d'allontanamento contiene:

- a. fatto salvo l'articolo 2 capoversi 2 e 3 LStrI, l'obbligo dello straniero:
 1. di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen, nonché
 2. di recarsi nello Stato d'origine o in un altro Stato non appartenente allo spazio Schengen disposto ad ammettere l'interessato;
- b. la data entro la quale egli deve avere lasciato la Svizzera nonché lo spazio Schengen.

¹¹ RS 170.32

¹² RS 311.0

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

Consultazione